



Tribunale Ordinario di Grosseto

Sezione Lavoro

N.R.G. 368/2026

Il Giudice Giuseppe Grosso, all'udienza del 16/09/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

Parte_1 (**C.F._1**) rappresentato/a e
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PIPPI PAOLA/

ricorrente

contro

CP_1 (**P.IVA_1**), rappresentato/a e difeso/a
dall'Avv.to/dagli Avv.ti /

resistente

OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione

Conclusioni

Per la parte ricorrente: “ “ Piaccia all' ecc.mo Giudice del Lavoro adito, **accertata e dichiarata**, per tutte le ragioni meglio specificate in atti, l' inesistenza e/o l' inefficacia e/o la nullità del licenziamento di cui si discute, **disporre** il reintegro della ricorrente medesima nel suo posto di lavoro con **condanna** della società convenuta **CP_1** al pagamento in suo favore di un' indennità risarcitoria pari alle competenze retributive maturate a decorrere dal 16 febbraio 2025 fino all' effettiva reintegrazione, oppure nella misura che risulterà di giustizia e di ragione all' esito del giudizio. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di causa. oltre rimborso forfettario spese, Cap e Iva come per legge ”.”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. In data 20 maggio 2026 *Parte_1* – assunta dal 12.06.2006 alle dipendenze della *CP_1* con contratto a tempo indeterminato P.T. e qualifica di impiegata inquadrata al liv. 4 [...] *Parte_2* (V. all. 1 e 2) - proponeva ricorso avverso il licenziamento intimato oralmente dall'Amministratore Unico della società *Parte_3* a mezzo di whatsapp vocale (doc. 3), concludendo come sopra riportato.

2. La convenuta, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.

3. La causa veniva decisa all'odierna udienza con sentenza di cui è stata data lettura.

4. Il ricorso è fondato.

Assume parte ricorrente che il licenziamento sia nullo in quanto oralmente disposto. E' bene ricordare che secondo la S.C. *"la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c."* (Cass. sent. n. 25847 del 16/10/2018). Nella specie, parte ricorrente ha dedotto e comprovato esservi stata un'interruzione del rapporto per volontà datoriale espressa oralmente e che a nulla era valsa tanto la richiesta di riconoscimento delle competenze retributive nel frattempo maturate e maturande. Del pari infruttuoso era stato infine l'esito del tentativo di conciliazione promosso dinanzi alla ITL di Grosseto (all. 6 e 7).

5. La sussistenza di un rapporto di lavoro formalizzato tra le parti con le caratteristiche indicate in ricorso è documentale e non risulta contestata neppure in sede stragiudiziale. Anzi l'attivazione di procedimenti

disciplinari da parte datoriale e l'instaurazione della procedura d'impugnazione innanzi all' *Controparte_2* costituiscono riprova della sua sussistenza e formalizzazione.

6. La Cassazione ha più volte ribadito il principio per cui, in tema di licenziamento intimato oralmente, lo stesso deve ritenersi giuridicamente inesistente e, come tale, da un lato, non richiede un'impugnazione nel termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604/1966 e, dall'altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio (cfr. Cass. 25.09.2012 n. 16250).

Parte resistente, cui competeva l'onere di dimostrare che i fatti fossero realmente accaduti secondo le modalità tipizzate nella contestazione, è rimasta contumace.

7. Alla fattispecie si applica il regime di cui all'art. 18 Statuto lavoratori, come modificato dalla legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, con la cd. tutela reintegratoria piena. Alla ricorrente quindi va riconosciuto il diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro e a ottenere il risarcimento del danno per il periodo successivo al licenziamento e fino all'effettiva reintegra. Nulla può essere dedotto perché non risulta che abbia percepito alcunché da altra occupazione. La ricorrente ha altresì diritto a ottenere ex lege il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegra.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquida come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenendo conto del valore indeterminato della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da *Parte_I*, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente da *CP_I*
- condanna *CP_I* in persona del l.r. *pro tempore*, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna *CP_I* in persona del l.r. *pro tempore*, al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice nella misura di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- condanna *CP_I*, in persona del l.r. *pro tempore*, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 4.629 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Grosseto, 16/09/2026

Il Giudice

Giuseppe Grosso